Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Mercoledì, 10 novembre — Numero 265

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1538 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835, per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto esercitati dall'industria privata, da Provincie e da Comuni;

Visti i decreti-legge 25 marzo 1919, n. 467; 15 maggio 1919, n. 775; 16 ottobre 1919, n. 2080; 22 novembre 1919, n. 2378, e 11 marzo 1920, n. 270;

Sentiti la Commissione per l'equo trattamento e il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per il tesoro e per il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento speciale, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto esercitati dall'industria privata, da Provincie e da Comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Commissione per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti

REGOLAMENTO PER LA PREVIDENZA.

Disposizioni di carattere generale.

Art. 1.

Il contributo che, a termini del decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, deve essere versato per gli agenti addetti alle aziende considerate nel decreto medesimo decorre dal 1° gennaio 1919.

La parte di contributo a carico degli esercenti è stabilita in misura uguale al 9 per cento delle paghe, stipendi, assegni ed indennità; quella a carico del personale in misura eguale al 6 per cento.

L'intero contributo, compresa la parte a carico del personale,

deve essere versato dagli esercenti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di regola a rate mensili e, per le aziende che a norma dell'art. 28, hanno casse speciali, secondo quanto sia stabilito nei rispettivi statuti.

Art. 2.

Per paghe, stipendi, assegni e indennità di cui all'articolo precedente si deve intendere tutto ciò che è corrisposto per compenso dell'opera prestata, comprese quindi anche le competenze accessorie, quali sarebbero le somme corrisposte a titolo di premio, di gratificazione, di cointeressenza, di provvigione e di indennità, quando non abbiano carattere di rimborso di spese, nè di generose elargizioni fatte per una volta tanto, ma costituiscano una forma della retribuzione ordinariamente corrisposta, come pure le indennità chilometriche, i premi per economia di combustibile e simili.

Non sono da comprendersi invece la partecipazione agli utili del bilancio e le indennità per caro-viveri.

Le ritenute e i contributi sono di regola determinate in base ai fogli paga; ma con accordo tra le parti può stabilirsi che le competenze accessorie di cui al primo comma siano computate in percentuale dello stipendio o paga.

L'alloggio gratuito è computato in ragione di un decimo dello stipendio o paga ragguagliato ad anno.

Art. 3.

I periodi di interruzione del servizio, nei quali sia continuata la corresponsione anche in misura ridotta dello stipendio o paga o direttamente dalle aziende o indirettamente da Cassa di soccorso, sono considerati a tutti gli effetti del presente regolamento, come periodi di lavoro.

I periodi nei quali abbia luogo la sospensione di stipendio o paga sono considerati, qualunque ne sia il motivo, come periodi di lavoro a tutti gli effetti del presente regolamento, quando la loro durata non eccede un mese.

Il servizio militare prestato per obbligo di leva è computato utile a norma dell'art. 6 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, per la liquidazione di una pensione supplementare, secondo il disposto dell'art. 14 del presente regolamento.

Durante il periodo di sospensione dello stipendio o paga è in facoltà dell'esercente o dell'agente di corrispondere integralmente e per una durata non superiore a quella massima del periodo di aspettativa il contributo come se la sospensione non esistesse ottenendone il risarcimento agli effetti della pensione.

Inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 4.

I contributi versati alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per i periodi di servizio dal 1° gennaio 1920 in poi sono assegnati:

1° in ragione del 4 0/0 al « Fondo assicurati obbligatori » se si tratti di persone soggette all'obbligo della assicurazione secondo il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, e al « Fondo assicurati facoltativi » se non si tratti di persone soggette al predetto obbligo;

2° in ragione del 3 0/0 ad un « Fondo per gli assegni vedovili per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto »;

3° in ragione dell'8 0/0 ad un « Fondo per la integrazione delle pensioni di invalidità o di vecchiaia per gli addetti ai pubblici servizi di trasporti ».

I contributi versati per l'anno 1919 sono assegnati al fondo di cui al n. 3.

I fondi di cui ai nn. 2 e 3 sono gestiti separatamente dalla Cassa nazionale secondo le norme di cui negli articoli seguenti: l'interesse da accreditarsi annualmente a favore di quei fondi è quello medio risultante dagli investimenti della Cassa nazionale.

Art. 5.

È istituito presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali un Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni ai termini del presente regolamento.

Esso è costituito:

a) del presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o, in sua vece, da uno dei due vice presidenti;

b) di due membri del Consiglio d'amministrazione, designati dal Consiglio stesso;

c) dal direttore generale della Cassa;

d) da 4 rappresentanti del personale e da 4 rappresentanti delle aziende designati e nominati con decreto del Ministero per il lavoro, di concerto con quello per i lavori pubblici con le norme di cui nell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, essi rimangono in carica per il periodo di durata in carica dei membri del Comitato esecutivo della Cassa.

La relazione sulle liquidazioni degli assegni ed i bilanci annuali dei fondi di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 4 debbono essere sottoposti all'esame del Comitato per le sue eventuali osservazioni.

Art. 6.

Ogni cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1919, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali compila i bilanci tecnici dei fondi di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 4, presenta i bilanci stessi al Comitato di cui all'art. 5 e ne dà comunicazione al Ministero per i lavori pubblici ed a quello del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

Gli agenti inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali hanno diritto di conseguire la pensione nei seguenti casi:

a) quando abbiano compiuto 60 anni di età e 25 di servizio, se si tratti di agenti addetti a servizi sedentari;

b) quando abbiano compiuto 55 anni di età e 25 di servizio, se si tratti di agenti che per almeno 15 anni siano stati addetti ad uno dei servizi attivi specificati nelle annesse tabelle *A*, *B* e *C*;

c) quando siano divenuti inabili in modo permanente ed assoluto ai servizi dell'azienda per ragione di infermità ed abbiano compiuto almeno 10 anni di servizio, salvo per quelli che non abbiano compiuto i 10 anni e che siano soggetti all'obbligo della assicurazione secondo il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, il diritto alla liquidazione della pensione d'invalidità secondo le norme stabilite dallo stesso decreto-legge;

d) quando siano divenuti inabili in modo permanente per motivo di servizio qualunque sia il numero di anni di servizio compiuti.

Art. 8.

Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza di ferite riportate o di infermità contratte in dipendenza dell'esercizio delle proprie attribuzioni. Si considera come tale anche la invalidità derivata da febbri miasmatiche contratte per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria.

La invalidità derivante da ernie si considera dovuta a motivo di servizio solo quando si siano strozzate per effetto di un trauma, per causa di servizio, ed abbiano richiesto atti operativi.

Art. 9.

La invalidità deve risultare da un certificato medico, debitamente autenticato, per il quale la Cassa potrà stabilire un apposito formulario.

Nel caso in cui si proceda all'accertamento della invalidità mediante il collegio medico di cui all'art. 42 del regolamento tipo per il personale, approvato con decreto 10 marzo 1920, n. 3176, dal Ministero dei lavori pubblici, la Cassa avrà diritto di far intervenire nel collegio stesso un medico di propria fiducia.

La Cassa potrà chiedere che la invalidità sia accertata mediante il collegio medico, di cui all'art. 42 del regolamento suddetto e con l'intervento di un medico di propria fiducia, anche nel caso

in cui non sia sorta contestazione tra l'agente e l'azienda per la dispensa dal servizio.

In ogni caso dall'accertamento sanitario dovrà risultare la causa e il grado della invalidità ed in particolare dovrà risultare se l'invalidità abbia carattere soltanto professionale, o assuma anche il carattere determinato al 2° comma dell'art. 7 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

Art. 10.

Per la determinazione della misura delle pensioni, si assume come base la media degli stipendi o paghe ragguagliate ad anno e degli assegni accessori sottoposti a ritenuta, che furono goduti dall'agente nell'ultimo triennio di servizio, od in quello in cui abbiano ottenuto un trattamento migliore purchè però la differenza tra la detta media e lo stipendio iniziale dell'agente all'atto della inscrizione alla Cassa, divisa per il numero degli anni di effettiva inscrizione, dia un quoziente non superiore ad un trentesimo, nè inferiore ad un cinquantesimo dello stipendio iniziale.

Se il quoziente suddetto è inferiore ad un cinquantesimo dello stipendio iniziale si assume come base lo stipendio iniziale stesso aumentato di tanti cinquantesimi quanti sono gli anni di servizio; se il quoziente è superiore al trentesimo si assume come base lo stipendio iniziale aumentato di tanti trentesimi quanti sono gli anni di servizio.

Art. 11.

La misura della pensione è eguale a tanti quarantesimi sulle prime duemila lire della paga o stipendio base calcolata nel modo stabilito dall'art. 10 ed a tanti cinquantesimi sull'eccedenza per quanti sono gli anni di servizio.

Se la pensione è liquidata per uno dei motivi considerati alla lettera *d)* dell'art. 7 e il numero di anni di servizio utili per la pensione è minore di 25, la pensione è calcolata in base a 25 anni di servizio.

Per gli agenti soggetti alla obbligatorietà della assicurazione secondo il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, la pensione è aumentata di 200 lire annue che saranno poste a carico dello Stato, allorchè si verifichino le condizioni di liquidazione della pensione secondo il predetto decreto-legge. In nessun caso però la pensione può superare i nove decimi della paga o stipendio effettivo.

Per gli impiegati od assimilati si assumerà come stipendio massimo agli effetti della applicazione delle precedenti disposizioni quello medio in base al quale è liquidata la pensione.

Si considera come anno intero di servizio la frazione superiore a sei mesi.

Art. 12.

La pensione a favore dell'agente è a carico dei fondi di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 4, qualora all'atto della liquidazione della pensione secondo il presente regolamento si verifichino contemporaneamente le condizioni per la liquidazione della pensione sui fondi di cui all'art. 1 secondo le disposizioni del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, e del relativo regolamento; in tal caso la quota di pensione a carico dei fondi di cui al n. 1 è determinata secondo le precitate disposizioni, rimanendo la differenza a carico del fondo di cui al n. 3. Qualora invece all'atto della liquidazione della pensione secondo il presente regolamento non si verifichino le ricordate condizioni, la pensione sarà liquidata integralmente sul fondo di cui al n. 3, fino quando non si verifichino le condizioni per la liquidazione di una parte di essa sui fondi di cui al n. 1, rimanendo allora a carico del fondo di cui al n. 3 solo la differenza.

Art. 13.

Gli agenti che cessano definitivamente dal prestare servizio presso aziende considerate dal decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, senza aver acquistato diritto a pensione a termini del presente regolamento, hanno diritto che siano accreditati a loro favore:

1° i versamenti di cui al n. 1 dell'art. 4;

2° i contributi di cui al n. 3 dell'articolo suddetto, nei casi di riduzione dei posti per limitazione o soppressione totale o parziale di servizi, debitamente approvata dall'autorità governativa.

Se si tratti di persone non soggette all'obbligo dell'assicurazione, a termini del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, tutti i predetti contributi saranno accreditati a loro favore, con le date dei rispettivi versamenti e con le forme dei versamenti facoltativi.

Se si tratti invece di persone soggette all'obbligo di assicurazione, a termini del decreto-legge 21 aprile 1919, l'accreditamento sarà fatto con le forme dei versamenti facoltativi o di quelli obbligatori, secondo che si tratti rispettivamente dei contributi indicati al n. 2 od 1 del presente articolo.

Art. 14.

L'agente il quale ha acquistato diritto alla pensione a termini dell'art. 7 e che, oltre ai servizi computati utili per la pensione a termini del presente regolamento, può farne valere altri utili per la pensione a termini del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, ha diritto che in base ai relativi contributi obbligatori gli sia liquidata, quando ricorrano le condizioni di età o di invalidità stabilite dal decreto suddetto, la pensione supplementare in relazione all'importo totale di tali contributi, secondo le norme del decreto 21 aprile 1919, n. 603, e ciò indipendentemente dalla liquidazione della pensione ai sensi del presente regolamento.

Art. 15.

La vedova dell'agente morto dopo dieci anni di servizio utile per la pensione, o del pensionato che abbia contratto matrimonio prima della cessazione dal servizio, ha diritto alla pensione quando non sia stata pronunciata e non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa, e quando inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che l'agente aveva compiuta l'età di 50 anni, esso sia di almeno due anni anteriore al giorno della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

Se la morte dell'agente è avvenuta per causa di servizio, la vedova ha diritto alla pensione qualunque sia il numero degli anni di servizio e il tempo decorso dal matrimonio.

La vedova perde il diritto a pensione quando passi ad altre nozze.

Art. 16.

Quando un agente alla morte non lasci vedova, o questa sia decaduta dal diritto a pensione, o quando la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, il diritto a pensione si riversa cumulativamente sugli orfani minorenni legittimi, legittimati o naturali purchè riconosciuti, escluse le figlie maritate anche se minorenni.

Art. 17.

La pensione alla vedova ed agli orfani minorenni è stabilita in una percentuale della pensione liquidata e che sarebbe spettata nella misura che segue:

1° se l'agente ha lasciata soltanto la vedova, 35 0[0;

2° se ha lasciato soltanto orfani minorenni, 35 0[0 nel caso di un solo orfano, 40 0[0 se sono due, 45 0[0 se sono tre, 50 0[0 se sono quattro o più di quattro;

3° se ha lasciato la vedova e orfani minorenni 45 0[0 nel caso di un solo orfano, 55 0[0 se sono due, 65 0[0 se sono tre, 75 0[0 se sono quattro o più di quattro.

La pensione è corrisposta per intero alla vedova anche per la quota spettante ai figli minorenni se si tratta di figli da lei avuti da precedente matrimonio con l'agente e se essa convive con i figli stessi; se la vedova non convive con i figli propri o con alcuno tra essi, la pensione è divisa per capi, computandosi per due la vedova.

Se insieme con la vedova e i figli minorenni da lei avuti dal matrimonio con l'agente vi sono figli minorenni naturali, legittimati o riconosciuti, o figli legittimati nati da precedente matrimonio dell'agente la pensione è corrisposta per due terzi alla ve-

dova ed ai propri figli e per l'altro terzo ai figli di precedente matrimonio qualunque sia il loro numero.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova od ai figli si procede alla modificazione della misura della pensione con le norme precedenti.

Gli orfani di madre che abbia contribuito alla Cassa hanno diritto alla pensione nella misura stabilita al comma precedente anche se abbiano il padre vivente; gli orfani di padre e di madre che abbiano ambedue contribuito alla Cassa hanno diritto al cumulo delle due pensioni.

Le pensioni di cui al presente articolo e negli articoli 15 e 16 sono a carico del fondo di cui al numero 2 dell'art. 4.

Art. 18.

Nel caso in cui un agente inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e soggetto all'obbligo della assicurazione a norma del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, muoia dopo il 1° gennaio 1920 senza tramandare alla famiglia diritto a pensione, è corrisposta alla vedova, purchè non separata per propria colpa con sentenza passata in giudicato, o in mancanza di essa ai figli di età inferiore a 15 anni, un assegno mensile di L. 50 per sei mesi a decorrere dalla morte.

Metà di tale onere è a carico dell'annualità di cui all'art. 34 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603; l'altra metà è a carico del fondo assicurati obbligatori della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 19.

Le pensioni a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono pagate a rate mensili anticipate per mezzo degli uffici postali o degli organi locali della Cassa.

Esse non sono cedibili se non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri per il pagamento delle diarie relative, sono esenti da pignoramento o sequestro e non possono essere soggette a riduzione salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.

Le rate di pensione non riscosse si prescrivono dopo cinque anni a beneficio del Fondo di cui al n. 2 dell'art. 4.

Art. 20

Il trattamento, spettante ai sensi del penultimo comma dell'articolo 8 del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, agli agenti che entro il quinquennio di applicazione del decreto stesso, abbiano raggiunto o raggiungano l'età per il collocamento in quiescenza, stabilita nei regolamenti per il personale delle singole aziende, senza avere la possibilità di essere mantenuti in servizio a termini dell'ultimo comma del detto art. 8 è determinato dagli articoli 21 e seguenti del presente regolamento.

Disposizioni transitorie per gli inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 21.

Agli effetti della pensione sono computati utili:

a) gli anni di servizio prestati in qualità di agenti stabili o in prova presso le aziende considerate dalle leggi 30 giugno 1906, n. 272, e 14 luglio 1912, n. 835, per tutto il periodo della entrata in vigore delle leggi medesime fino all'entrata in vigore del decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467;

b) gli anni di servizio prestato in qualità di agenti stabili o in prova, ed in età superiore a 35 anni, per gli agenti addetti ai servizi sedentari e superiore a 30 per quelli addetti ai servizi attivi, presso le aziende considerate dalle leggi 30 giugno 1906, n. 272, e 14 luglio 1912, n. 835, anteriormente all'entrata in vigore delle leggi medesime, e quelli compiuti, oltre i detti limiti di età, presso aziende anche se municipalizzate esercenti tramvie urbane a trazione meccanica o servizi pubblici di navigazione interna urbani con motori meccanici, anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467.

Per il personale delle aziende presso le quali non esistevano regolamenti organici, gli anni di servizio da computarsi utili per la pensione sono quelli compiuti dopo la assunzione per servizi continuativi.

Art. 22.

[illegible] pianta stabile o in prova al 1° gennaio 1919 si considera come stipendio iniziale, agli effetti dell'art. 10, quello goduto alla data medesima e come anni di servizio, ai soli effetti dell'articolo medesimo, quelli compiuti a decorrere dal 1° gennaio 1919.

La paga media dell'ultimo triennio, nel caso di liquidazioni di pensioni da effettuarsi avanti il 1922, si determina assumendo per il periodo di servizio compiuto dopo il 1° gennaio 1919 la paga effettiva goduta, e, per quanto manca a completare il triennio, la paga al 1° gennaio 1919.

Art. 23.

La misura della pensione per gli agenti con servizi anteriori al 1° gennaio 1919 è eguale a tanti cinquantesimi della paga o stipendio base quanti sono gli anni di servizio di cui alla lettera *a*) dell'art. 21, e a tanti sessantesimi quanti sono gli anni di servizio di cui alla lettera *b*) dell'articolo medesimo, oltre a tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio compiuti a decorrere dal 1° gennaio 1919.

In ogni caso la pensione non può essere superiore a quella che sarebbe liquidata secondo le norme dell'art. 11 in base agli anni di servizio posteriori al 1° gennaio 1919, ed a quelli delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 21.

Si applicano per le pensioni così liquidate le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 11.

Art. 24.

Quanto è disposto dall'art. 8, ultimo comma, del decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, si applica anche agli agenti che hanno lasciato il servizio dopo il 1° gennaio 1919, ma avanti la entrata in vigore del presente regolamento e che chiedono la liquidazione della pensione a norma dell'articolo seguente.

Nel caso in cui contro il rigetto della domanda di cui sopra sia avanzato ricorso si procede ad una visita di revisione con le norme dell'art. 9.

Art. 25.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a favore degli agenti che hanno lasciato il servizio dopo il 31 dicembre 1918 ed a favore delle famiglie degli agenti morti dopo il 31 dicembre 1918 con effetto dalla data di cessazione dal servizio e salva deduzione dell'indennità o delle rate di pensione già corrisposte all'agente e delle indennità corrisposte o contributi rimborsati alla sua famiglia.

La pensione eventualmente già liquidata all'agente a norma delle leggi 30 giugno 1906, n. 272 e 14 luglio 1912, n. 835, è computata in conto della pensione da liquidarsi a norma del presente regolamento.

Art. 26.

Pel periodo del quinquennio di cui al penultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, la parte di pensione corrispondente agli anni di servizio di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 21 del presente regolamento, per gli agenti che devono andare in quiescenza per non trovarsi in condizioni di poter essere mantenuti in servizio, a termini dell'ultimo comma dell'art. 8 anzidetto, fatta deduzione della pensione corrispondente ai contributi ordinari e speciali versati in conformità delle leggi 30 giugno 1906, n. 272, e 14 luglio 1912, n. 835, o altrimenti versati dalle aziende, e relative quote di concorso della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali attribuite fino a tutto l'anno 1919, e la parte di pensione per le vedove e gli orfani è a carico delle rispettive aziende.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali liquida e paga le pensioni anche per la parte corrispondente ai servizi arretrati e si rivale sulle aziende delle rate corrisposte per la parte di pensione

posta direttamente a loro carico. Gli oneri derivanti all'azienda dall'applicazione di siffatte disposizioni sono compensabili a norma degli articoli 13 e 14 del citato decreto-legge 25 marzo 1919, numero 467.

Art. 27.

I libretti di inscrizione emessi dalla Cassa nazionale a favore degli agenti, a termini delle leggi 30 giugno 1906, n. 272, e 14 luglio 1912, n. 835, debbono essere restituiti dalle aziende alla Cassa nazionale, la quale li consegnerà dietro richiesta, ai rispettivi titolari dopo la regolarizzazione dei contributi dovuti fino al 31 dicembre 1918.

Gli agenti possono far versamenti volontari, secondo le norme del titolo VI del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, numero 603.

Inscritti alle Casse speciali.

Art. 28.

Sono esonerate dall'obbligo di inscrivere il proprio personale alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali le aziende che al 7 aprile 1919 avevano Casse speciali già approvate secondo le norme dell'art. 215 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447. Nei casi in cui alla data suddetta, in conseguenza di arbitrati o in altri modi giudicati efficaci e regolari dalla Commissione per l'equo trattamento, vigessero presso le aziende norme per le quali sia accordato al personale un trattamento di quiescenza superiore a quello di cui godono gli inscritti alla Cassa nazionale, ed in caso che a detto trattamento sia provveduto con Casse speciali già costituite, ancorchè non approvate secondo le norme dell'art. 215 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, o con Casse in via di costituzione, la Commissione per l'equo trattamento, accertato che i relativi impegni siano garantiti nei rapporti tecnici e finanziari con la istituzione di una gestione finanziaria distinta da quella della azienda e purchè lo statuto venga presentato entro l'anno 1920 ed approvato in conformità dell'art. 215 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, potrà pure concedere l'esonero dall'obbligo d'inscrivere il personale alla Cassa nazionale, quando due terzi almeno del personale interessato sia favorevole al mantenimento della Cassa speciale e gli ordinamenti della Cassa nazionale non consentano ad essa di assumere la gestione del trattamento particolare.

Gli statuti delle Casse speciali, già istituite a norma del citato articolo, debbono essere modificati in conformità dell'art. 10 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, in modo che ne risulti assicurato un trattamento in rendita vitalizia o in capitale a favore dell'agente, o in caso di morte a favore della sua famiglia, che sia in complesso non inferiore a quello stabilito dal presente regolamento.

In ogni caso per gli agenti soggetti alla obbligatorietà della assicurazione secondo il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, sarà versato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali il contributo stabilito dall'art. 4 del decreto-legge suddetto.

Tale contributo sarà prelevato totalmente o in parte sul contributo destinato alla Cassa speciale, a meno che l'azienda e il personale non concordino di provvedere agli obblighi del decreto-legge con ulteriori versamenti.

Art. 29.

La partecipazione al fondo per gli assegni vedovili, ed al fondo per la integrazione degli assegni di invalidità e di vecchiaia gestiti dalla Cassa nazionale deve essere deliberata ed approvata nei modi previsti dai rispettivi statuti delle Casse speciali, per le modificazioni degli statuti medesimi.

La partecipazione all'uno dei fondi surricordati non può essere deliberata separatamente dalla partecipazione all'altro.

Nella deliberazione può essere stabilito che debbano partecipare ai due fondi soltanto gli agenti assunti in servizio posteriormente alla data stabilita nella deliberazione stessa, restando esclusi gli agenti precedentemente assunti in servizio, oppure che vi partecipino anche questi ultimi.

In questo secondo caso la Cassa speciale può deliberare il trasferimento totale o parziale dei propri fondi alla Cassa nazionale, stabilendo il modo di ripartizione dei fondi stessi tra i propri partecipanti.

Per ciascuno di questi sarà aperto presso la Cassa nazionale un conto individuale sul quale, con le forme dei versamenti facoltativi, sarà accreditata la corrispondente quota di riparto.

Art. 30.

Se la Cassa speciale è ordinata con il sistema dei conti individuali a risparmio, ciascun partecipante ha facoltà, facendone dichiarazione nel termine di due mesi dalla deliberazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, di rinunciare alla inscrizione nella Cassa nazionale, salvo, qualora si tratti di un agente soggetto alla assicurazione obbligatoria secondo il decreto-legge 21 aprile 1919, quanto è disposto all'art. 19 per la parte di contributo obbligatorio secondo la detta legge.

In tal caso l'agente che ha rinunciato al trasferimento, o in caso di morte, la sua famiglia non ha diritto a pensione a termini del presente regolamento, ma ha diritto invece alla liquidazione del conto a risparmio secondo le norme statutarie della Cassa speciale oltre, se si tratti di un assicurato obbligatorio, agli assegni che la Cassa nazionale corrisponde per gli assicurati obbligatori.

Art. 31.

Ciascun partecipante a Casse speciali ordinate con il sistema dei conti individuali a base mutua o a semplice risparmio ha diritto, indipendentemente dalla deliberazione preveduta al primo comma dell'art. 30, purchè non abbia superata l'età di 45 anni, e purchè ne faccia domanda entro un anno dalla approvazione del presente regolamento o entro un anno dalla assunzione in servizio, se posteriore, di optare per la inscrizione alla Cassa nazionale e la partecipazione al fondo per assegni vedovili ed a quello per la integrazione degli assegni di invalidità e vecchiaia, conseguendo i diritti stabiliti dal presente regolamento per gli inscritti alla Cassa nazionale e rinunciando a quelli della Cassa speciale.

In tal caso, se il contributo secondo lo statuto della Cassa speciale è superiore al 15 per cento sulle paghe, stipendi o indennità, la eccedenza è accreditata, con le forme dei versamenti volontari, nel conto individuale aperto presso la Cassa nazionale.

Se il partecipante che opta per la inscrizione alla Cassa nazionale si trovava già in servizio alla approvazione del presente regolamento deve essere provveduto, a cura della Cassa speciale presso la quale l'agente era inscritto, alla determinazione della corrispondente quota di riparto nella Cassa stessa e la somma relativa deve essere trasferita al conto individuale presso la Cassa nazionale con le forme dei versamenti facoltativi.

Art. 32.

Per gli agenti, con servizi anteriori al 1º gennaio 1919, i quali partecipano a termini degli articoli 29 e 31 del presente regolamento al fondo per gli assegni vedovili ed a quello per la integrazione delle pensioni di invalidità e di vecchiaia, e trasferiscono alla Cassa nazionale la propria quota di riparto nella Cassa speciale, sono computati utili agli effetti della pensione, da liquidarsi in conformità degli articoli 7 e 15, anche gli anni di servizio di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 21.

La parte di pensione corrispondente agli anni di servizio di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 21, fatta deduzione della pensione corrispondente alla quota di riparto, è a carico delle rispettive aziende, ed è compensabile giusta il disposto dell'ultimo comma dell'art. 26.

Art. 33.

Gli agenti a favore dei quali sia stato assicurato un trattamento di previdenza mediante polizze di assicurazione, emesse prima della entrata in vigore del presente regolamento, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni o da imprese private autorizzate ad operare nel Regno, possono, facendone dichiarazione entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, optare

per la continuazione del contratto di assicurazione. In tal caso, se l'ammontare del premio di assicurazione sia inferiore al contributo dovuto secondo l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1919, la differenza deve essere versata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali con le forme e con i diritti derivanti dai versamenti volontari.

Se l'agente rinuncia alla continuazione del contratto di assicurazione esso deve essere inscritto alla Cassa nazionale. In tal caso se le condizioni del contratto consentano il riscatto della polizza, il valore di riscatto suddetto deve essere versato alla Cassa nazionale con la forma dei versamenti facoltativi; ed a favore dell'agente o della sua famiglia si applicano le disposizioni dell'art. 33 intendendosi sostituito alle parole « quota di riparto » le parole « valore di riscatto ».

Se la polizza dell'agente il quale rinuncia alla continuazione del contratto di assicurazione non può essere riscattata ma può essere liberata, l'agente può ottenere che siano computati utili dalla Cassa agli effetti della pensione da liquidarsi in conformità degli articoli 7 e 16 anche gli anni di servizio di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 21; purchè faccia cessione alla Cassa del capitale o della rendita assicurata.

Si applica anche in tal caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 32.

Agenti delle aziende municipalizzate.

Art. 34.

Per il personale addetto alle aziende municipalizzate che esercitano pubblici servizi di trasporto, gli anni di servizio prestato anteriormente al 1º gennaio 1919, con iscrizione facoltativa od obbligatoria alla Cassa di previdenza per le pensioni dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali in forza delle leggi 20 dicembre 1914, n. 1382 ed 11 giugno 1916, n. 720, o gli anni di servizio arretrato riscattati a termini delle predette leggi sono computati agli effetti del diritto della pensione e della misura di questa secondo le norme del presente regolamento.

Art. 35.

La pensione liquidata in base al presente regolamento a favore di agenti che possono far valere, a norma dell'articolo precedente, anni di inscrizione facoltativa od obbligatoria alla Cassa di previdenza per le pensioni dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali, è posta per una parte a carico della Cassa predetta e per la parte rimanente a carico dei fondi di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 4 secondo le norme dell'art. 12.

La parte di pensione a carico della Cassa di previdenza per le pensioni di segretari ed altri impiegati degli Enti locali è uguale alla pensione che sarebbe spettata all'agente se avesse continuato ad appartenere alla Cassa predetta moltiplicata per il rapporto tra gli anni di servizio con l'inscrizione alla Cassa predetta e il numero totale di anni di servizio utili per la pensione.

Art. 36.

Le Amministrazioni esercenti sono obbligate a fornire alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali le notizie riguardanti il personale stabile e in prova necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

Saranno presi accordi tra la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed i circoli ferroviari per regolare le ispezioni che la Cassa predetta ha facoltà di affidare ai propri incaricati, a norma del regolamento 29 febbraio 1920, n. 245.

Sono punite con le ammende previste dall'ultimo comma dell'articolo 194 del regolamento stesso le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 37.

Qualora le aziende esercenti non versino nei termini prefissi i contributi per la previdenza secondo le norme emanate dalla Cassa nazionale, il ministro dei lavori pubblici, sulla richiesta della Cassa stessa, provvede all'esecuzione di ufficio, con le norme dell'art. 202 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Le note delle spese sono rese esecutive dal direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 38.

La risoluzione delle controversie relative all'applicazione del presente regolamento è deferita, in prima istanza, alle Commissioni locali di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 270, ed in sede di ricorso, contro le decisioni delle Commissioni stesse, alla Commissione per l'equo trattamento, di cui all'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467.

Tabella A.

Ferrovie e tramvie intercomunali e promiscue di carattere ferroviario e non di carattere urbano.

PERSONALE DEI SERVIZI ATTIVI.

Capo deposito.
Capo tecnico.
Sorvegliante della linea (funivie).
Controllori capi o capi del personale viaggiante.
Assistente di manutenzione.
Controllore viaggiante.
Capo marittimo (funivie).
Capo tronco (funivie).
Capo deposito o capo officina (funicolari).
Capo manovratore.
Capo deviatore.
Sorvegliante (della sede stradale, del telegrafo, degli apparati centrali).
Elettro-macchinista o guidatore.
Macchinista.
Sorveglianti linea aerea.
Capo squadra operai (capo linea, capo elettricista, capo officina delle funivie).
Capo verificatore.
Capo treno.
Verificatore.
Operaio.
Capo squadra linea aerea.
Guidatore.
Fuochista autorizzato.
Manovratore delle gru (funivie).
Capo squadra marittimo (funivie).
Macchinista meccanico (funicolari).
Capo posto (funivie).
Conduttore o guardafreno.
Capo squadra manovratori.
Capo squadra deviatori.
Capo squadra manovali.
Capo squadra cantonieri.
Fuochisti.
Assistenti guidatori locomotori.
Capo squadra manovratori (funivie).
Motoristi (funivie).
Bigliettario viaggiante.
Tirafili.
Manovratori.
Manovali di manovra (funivie).
Deviatori.
Accenditori, accudienti, fuochisti di notte.
Fuochisti di macchine fisse.
Aiuto operai.
Frenatori.
Operai di manutenzione della sede stradale e fabbricati.
Manovali aiuto elettricisti (funivie).

Marinai (funivie).
Chiattaioli (funivie).
Guardalinea (funivie).
Guardiani.
Manovali di tutti i servizi (esclusi quelli degli uffici).
Pulitori.
Untori.
Guardiani di notte.
Guardie e custodi in genere alle stazioni, ai magazzini ed agli impianti.
Cantonieri.
Guardabarriere.

Tabella B.

Tramvie urbane e tramvie intercomunali e promiscue con carattere urbano.

PERSONALE DEI SERVIZI ATTIVI.

Capo deposito.
Capo tecnico.
Capo di officina.
Assistente alla manutenzione.
Capi operai dirigenti.
Capi operai.
Capi officina.
Controllore capo.
Capo garage (per il servizio della rete).
Sorveglianti linea aerea.
Capi squadra operai e capi verificatori.
Capi rimessa.
Controllori viaggianti.
Capi sottostazioni convertitrici.
Capi squadra (alle merci, manutenzione della linea).
Sotto capo garage (per il servizio della rete).
Guidatori.
Operai.
Capo scuderia (per il servizio della trazione meccanica)
Chauffeur (per il servizio della rete).
Armatori.
Tirafili.
Bigliettari e fattorini.
Cocchieri (per il servizio della trazione meccanica).
Deviatori (scambisti).
Aiuto operai.
Fuochisti di macchine fisse
Stalliere (per il servizio della trazione meccanica).
Cantonieri.
Manovali (pulitori di vettura, untori, raschini, custodi, ecc., esclusi quelli degli uffici

Tabella C.

Qualifiche speciali dei servizi di navigazione interna.

PERSONALE DEI SERVIZI ATTI

Capitano.
Ispettore di macchina o
Capo macchinista.
Macchinista.
Capo timoniere.
Applicato di bordo.
Controllore.
Timoniere.
Vice timoniere.
Assistente di bordo.
Fuochista.
Conducente di barche.
Pontoniere.
Marinaio.
Carbonaio.
Accenditore o accudiente.

N. B. — Per le altre qualifiche si fa riferimento all'analoga tabella *A* per le ferrovie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1501. Regio decreto 9 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Spoleto.

N. 1502. Regio decreto 30 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, viene modificato l'art. 2 dello statuto della Cassa di risparmio di Chiavari.

N. 1505. Regio decreto 29 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e commercio, la R. scuola di disegno e plastica di Galatina (Lecce), è classificata di 1° grado, col nome di Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri.

N. 1506. Regio decreto 30 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria è riconosciuto come ente morale e viene approvato il suo statuto organico.

N. 1507. Regio decreto 30 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari in Comacchio, è riconosciuto come ente morale e viene approvato il suo statuto organico.

N. 1508. Regio decreto 30 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Ferrara è riconosciuto come ente morale e viene approvato il suo statuto organico.

N. 1509. Regio decreto 30 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Borgo San Donnino è riconosciuto come ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

N. 1511. Regio decreto 12 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene approvato il nuovo statuto organico del Monte di pietà di Ferrara.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Luogotenenziale 22 luglio 1916, n. 845;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 433;
Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1920;

Decreta:

Il visto speciale di sei mesi concesso ai cittadini belgi con decreto Ministeriale 12 agosto 1920, sarà rilasciato da tutti i Regi agenti all'estero autorizzati alla vidimazione dei passaporti.

Roma, 8 novembre 1920.

D. SALUZZO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 10 novembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	172 78	Berlino	34 29
Londra	99 95	Vienna	—
Svizzera	—	Praga	—
Spagna	—	New York	29 93

Oro 396 285

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	66 25	—
3 50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	67. 40	—

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (E. n. 13).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1348 — **Data della ricevuta: 22 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Direzione generale del debito Pubblico — **Intestazione della ricevuta: Setaccioli Emilia fu Giuseppe** — **Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1** — **Ammontare della rendita L.** 1500 — **Consolidato 5 0{0** — **Decorrenza** 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1092 — Data della **ricevuta: 9 aprile 1920** — **Ufficio che rilasciò** la ricevuta: Intendenza **di finanza di Bari — Intestazione della** ricevuta: Martucci Luca di **Domenico — Titoli** del debito pubblico: al portatore n. 10 — **Ammontare della rendita L.** 1425 — **Consolidato 5 0{0 — Decorrenza 1° luglio 1920.**

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 960 — **Data della ricevuta: 2 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò** la ricevuta: Intendenza **di finanza di Torino — Intestazione della** ricevuta: Treves **Elia Emanuel fu Samuel — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della** rendita: L. 980 — **Consolidato 3,50 0{0** — **Decorrenza 1° luglio 1920.**

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 729 — **Data della ricevuta:** 18 agosto 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino** — Intestazione della ricevuta: Bianchi Luigi **fu Firmino — Titoli del debito pubblico:** nominativi n. 1 — **Ammontare della rendita** L. 1250 — Consolidato 5 0{0 — Decorrenza **1°** luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — **Data della ricevuta: 8 luglio 1920 — Ufficio** che rilasciò la ricevuta: Intendenza di **Messina** — **Intestazione** della ricevuta: **Guttarolo Giovanni fu Francesco — Titoli** del debito pubblico: al portatore **n.** 1 — **Ammontare della rendita** L. 500 — Consolidato 5 0{0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 165 — **Data della ricevuta: 26 settembre 1920** — Ufficio che rilasciò la ricevuta: **Intendenza di finanza di Messina** — Intestazione della ricevuta: **Fugazzotto not. Antonio fu Salvatore per** conto di Torre Caterina — **Titoli del debito pubblico:** al portatore n. 2 — **Ammontare della rendita L.** 30 — Consolidato 5 0{0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4639 — **Data della ricevuta:** 21 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: **Intendenza di finanza di Napoli** — Intestazione della ricevuta: **Mazza Elena fu** Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — **Ammontare della rendita** L. 3,50 — Consolidato 3,50 0{0 — **Decorrenza** 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 163 — **Data della ricevuta: 26 settembre 1919** — Ufficio che rilasciò la ricevuta: **Intendenza di finanza di Messina** — Intestazione **della ricevuta: Fugazzotto not. Antonio fu** Salvatore per conto di Torre Domenico — **Titoli del debito pubblico**: al portatore n. 2 — **Ammontare della rendita L.** 50 — Consolidato 5 0{0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 91 — Data della ricevuta: 21 luglio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Cora Egidio fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 60 — **Ammontare della rendita** L. 90.0 — Consolidato 5 0{0 — **Decorrenza 1° luglio 1920.**

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — **Data della ricevuta: 20 agosto 1920** — Ufficio che rilasciò la ricevuta: — **Intendenza di finanza di Campobasso** — Intestazione della ricevuta: **Marinelli Maria Teresa di Michele** — Titoli del debito pubblico: **nominativi n. 1** — **Ammontare della rendita** L. 17,50 — **Consolidato 5 0{0** — **Decorrenza 1° luglio** 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 635 — **Data della ricevuta** 29 giugno 1920 — **Ufficio che rilasciò** la ricevuta: Intendenza di **finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Ravidà not. Lodovico fu Antonino per conto di Picardi Angelica fu Silvestro** — Titoli del **debito pubblico**: al portatore n. 1 — **Ammontare della rendita** L. 50 — Consolidato 5 0{0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 — **Data della ricevuta** 2 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione della ricevuta: Franci Luigi fu Pietro **notaio** — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 850 — Consolidato 5 0{0 — Decorrenza 1° luglio 1919

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 — **Data della ricevuta**: 2 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: **Intendenza di finanza di Ancona** — **Intestazione della ricevuta: Franci Luigi fu Pietro,** notaio — Titoli del debito pubblico: **nominativi n. 1** — **Ammontare** della rendita L. 150 — **Consolidato 5 0{0** — **Decorrenza 1° luglio 1919.**

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2087 — **Data della ricevuta: 23 dicembre 1919** — Ufficio che rilasciò la ricevuta: **Direzione generale del debito pubblico** — **Intestazione della ricevuta: Tonni-Bazze Vincenzo** — **Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5** — **Ammontare della rendita** L. 5000 — **Consolidato 5 0{0** — **Decorrenza** 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3237 — **Data della ricevuta: 14 maggio 1920** — Ufficio che rilasciò la ricevuta **Intendenza** di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: **Baruffi Luigi di Antonio** — Titoli del debito pubblico: **al portatore n. 11** — **Ammontare** della rendita L. 80 — **Consolidato 5 0{0** — **Decorrenza** 1° luglio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento **19 febbraio 1911, n. 298,** si diffida chiunque possa avervi **interesse,** che **trascorso un mese dalla data della prima** pubblicazione del presente **avviso senza che** siano intervenute opposizioni, saranno consegnati **a chi di ragione i nuovi titoli provenienti** dalla **eseguita** operazione, **senza obbligo di restituzione della** relativa **ricevuta,** la **quale** rimarrà **di nessun valore.**

Roma, 5 novembre 1920.

Il direttore generale
GARBAZZI

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 14) **1ª Pubblicazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0 »	370978 324328	259 — 350 —	Civadda *Dorina di Angelo*, nubile, domiciliata a Torino	Civadda *Teodora fu Pietro Angelo*, ecc., come contro
»	583704	35 —	Arena *Ermelinda* fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre Lanzo Rachele, vedova Arena, domiciliata a Melicuccà (Reggio Calabria)	Arena *Rosina-Ermelinda*, fu Michele, minore, ecc., come contro
3,50 0/0 Mista	1249 4350	17 50 35 —	Laurent *Pasqualina* fu Cesare, nubile, domiciliata ad Aosta (Torino)	Laurent *Cecilia-Pasqualina* fu Cesare, ecc., come contro
5 0/0	152526	500 —	Scervino Giuseppe fu *Giuseppe*, domiciliato a New York	Scervino Giuseppe fu *Francesco*, domiciliato a New York
3,50 0/0	679641	119 —	Montino *Vittorio* ed Anna, fu Enrico, minori, sotto la patria potestà della madre Fruttero Caterina, ved. Montino Enrico, domiciliati a Mondovì	Montino *Felice* ed Anna fu Enrico, minori, ecc., come contro
5 0/0	123063	2155 —	Ciura *Raffaele* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre De Castris Vincenzina fu Arcangelo, ved. Ciura, domiciliato a Taranto	Ciura *Arcangelo-Raffaele*, ecc. come contro.
3,50 0/0 »	606142 606143	52 50 17 50	*Bricchetti Luigi* ed Antonietta fu Angelo, minori, sotto la patria potestà della madre Ferrari Mella Annunziata fu Antonio, vedova Bricchetti Angelo, domic. a Vigevano (Pavia)	*Bricchetti Camillo Luigi* e Antonietta fu Angelo, minori, ecc. come contro
»	379273	52 50	Luraschi *Antonio* fu Innocente, domiciliato a Lurati Abbate (Como); con usufrutto a Sassi Elisabetta fu Giuseppe, vedova di Chiappardli Abramo	Luraschi *Carlo Antonio*, ecc. come contro; con usufrutto come contro
5 0/0	146084	105 —	De Zordi Adele di Antonio, *nubile*, domic. a Venezia	De Zordi Adele di Antonio, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Venezia
»	146085	105 —	De Zordi Maria di Antonio, *nubile*, domic. a Venezia	De Zordi Maria di Antonio, *minore*, ecc., come la precedente
»	146086	105 —	De Zordi Clara di Antonio, *nubile*, domic. a Venezia	De Zordi Clara di Antonio, *minore*, ecc., come la precedente
»	138948	500 —	Coralli *Alma* di Erasmo, nubile	Coralli *Elena-Alba* di Erasmo, nubile
»	135672	1200 —	Assennato Salvatore fu *Giovanni*, dom. in Pietraperzia (Caltanissetta)	Assennato Salvatore fu *Giacomo*, dom. ecc., come contro
»	147425	300 —	Galvagno Giacomo fu *Giovanni*, dom. ad Ormea (Cuneo)	Galvagno Giacomo fu *Giacomo*, ecc., come contro
3,50 0/0 »	298183 360297	45 — 350 —	Fazzi Maria e *Adele Maddalena* di Vito, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Lecce	Fazzi Maria e *Maddalena Adele* di Vito, minori, ecc., come contro
P. N. 5 0/0	020603	195 —	Sessarego Giovanna Maria fu *Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre Novella Fortunata fu Emanuele, ved. Sessarego, dom. a Nervi (Genova)	Sessarego Giovanna Maria fu *Andrea*, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 novembre 1920

Il direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO DELLE FINANZE

GRADUATORIA dei riusciti idonei nel concorso a posti di applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

(Continuazione).

100. Craglia Valentina, Fermo, via Catalani n. 4, id. 16.200, licenza normale.
101. Canegallo Costantino, Voghera (Pavia), via Torino n. 21, id. 16.200, nato il 24 luglio 1896.
102. Papette Vittorio, Taranto, via G. Mazzini n. 122, id. 16.200, nato il 6 settembre 1900.
103. Faraone dott. Ernesto, Napoli, via Pacella ai Miracoli n. 33, id. 16.193.
104. Paudice Giovanni, Napoli (Portici), id. 16.187.
105. Morvidi Bruna, Pisa, via Sant'Andrea n. 14, id. 16.182.
106. Lanzieri Francesco, Sarno (Salerno), id. 16.181.
107. La Penna Simone, Sezze (Roma), id. 16.175.
108. Selli Assunta, Aquila, ragioneria Intendenza di finanza, id. 16.172.
109. Lombardo Francesco, Palermo, via Roccalbaldi n. 1, id. 16.150, combattente decorato, nato il 14 maggio 1891.
110. Perotti Guido, Parma, via Garibaldi n. 135, id. 16.150, combattente decorato, nato il 21 maggio 1891.
111. Della Calce Luigi, Napoli, vicolo Tutti i Santi n. 41, id. 16.150, licenza Istituto tecnico.
112. De Juliis Silvio, Ascoli Piceno, presso la R. prefettura, id. 16.150, nato il 29 giugno 1886.
113. Germani Luigi, Arce (Caserta), punti 16.150, nato il 29 aprile 1891.
114. Pappacena Luigi, Sarno (Salerno), id. 16.127.
115. Maffioli Maria Stella, Bologna, via Montana n. 5, id. 16.122.
116. Calà Salvatore, Mussomeli (Caltanissetta), id. 16.100, ferito di guerra.
117. Gugli Paolo, Palermo, via Candelai n. 68, id. 16.100, combattente decorato.
118. Passalacqua Rosario, Partinico (Palermo), corso dei Mille n. 92, id. 16.100, combattente, licenza Istituto tecnico, nato il 31 luglio 1892.
119. Carlino Aleardo, Napoli, strada Stella n. 89, id. 16.100, combattente, licenza Istituto tecnico, nato il 1° luglio 1898.
120. Nardone Ester Giovanni, Benevento, id. 16.100, combattente, licenza normale.
121. Bugno Oreste, Roma, via Ciro Menotti n. 10, id. 16.100, combattente, nato il 21 dicembre 1892.
122. Cocchi Giuseppe, Cortona (Arezzo), id. 16.100, combattente, nato il 18 aprile 1894.
123. Grilli Giuseppe, Ortona a Mare (Chieti, id. 16.100, combattente, nato il 17 maggio 1897.
124. Lajno Michele, Mottola (Lecce), id. 16.100, nato il 20 novembre 1896.
125. De Virgiliis Vito, Gallipoli (Lecce), via Crocifisso dei Mulini n. 4, id. 16.100, nato il 14 febbraio 1900.
126. Prate Umberto, Nocera Inferiore (Salerno), id. 16.062, invalido di guerra.
127. Ranieri dott. Giovanni, Nola (Caserta), id. 16.062, combattente decorato.
128. Fierro Nicola, Bellosguardo (Salerno), id. 16.062, nato il 29 luglio 1887.
129. Parisella Oreste, Roma, via Conte Verde n. 31 int. 9, id. 16.062, nato il 20 settembre 1893.
130. Franceschelli Ferdinando, Roma, via Garigliano n. 90, id. 16.056.
131. Tabacchini Renato, Urbania (Pesaro), id. 16.050, ferito di guerra, nato il 26 settembre 1892.
132. Chessari Vincenzo, Acireale (Catania), id. 16.050, ferito di guerra, nato il 3 febbraio 1895.
133. Bronzini Edoardo, Novara, via Vittorio Emanuele II, punti 16.050, ferito guerra, nato il 15 febbraio 1895.
134. Moreschi Nello, Arezzo, via Romana, casa Fratini, id. 16.050, ferito guerra, nato il 13 febbraio 1896.
135. Lo Vetere Giovanni, Palermo, via Cappuccini n. 57, id. 16.050, combattente, nato il 22 agosto 1882.
136. Fasano Giovanni, Alessandria, via Bergamo n. 26, id. 16.050, combattente, nato 22 marzo 1894.
137. Vinci Enrico, Arezzo, piazza San Agostino n. 33, id. 16.050, combattente, nato il 23 gennaio 1895.
138. Sala Carlo, Milano, via Como, id. 16.050.
139. Bracci Dante, Montevarchi (Arezzo), via Roma n. 42, id. 16.045.
140. De Maio Agnello, Napoli, Piano Sorrento, Corso n. 34, id. 16.041.
141. Scafa Salvatore, Napoli, via Anticaglia n. 8, id. 16.031.
142. Basignani Giuseppe, Pitigliano (Grosseto), id., 16.000, ferito guerra, nato il 13 giugno 1891.
143. Laboratore Francesco, Scicli (Siracusa), via Monte Campagna n. 45, id. 16.000, ferito guerra, nato il 30 ottobre 1893.
144. Pappalepore Vito, Molfetta (Bari), via Efremon. 19, id. 16.000, ferito guerra, nato il 16 ottobre 1894.
145. Petillo Mario, Napoli, via Salvatore Rosa n. 172, id. 16.000, ferito guerra, nato il 6 agosto 1895.
146. Fontanesi Renzo, Bologna, via Andrea Costa n. 129, id. 16.000, combattente decorato medaglia d'argento valore militare.
147. Pasquali Antonio, Torrano di Pontremoli (Massa), id. 16.000, combattente decorato croce di guerra.
148. Pitrolo Domenico, Scicli (Siracusa), id. 16.000, combattente, licenza Istituto tecnico, nato il 15 aprile 1891.
149. Diana Alfonso, Girgenti, via Porcelli n. 4, id. 16.000, combattente, licenza Istituto tecnico, nato il 23 giugno 1893.
150. Maraviglia Stanislao, Casalbori (Avellino), id. 16.000, combattente, licenza liceale, nato il 2 giugno 1896.
151. Gentile Enea, Copertino (Lecce), id. 16.000, combattente licenza normali.
152. Cartelli Gaspare, Roma, Brigata Tuscolana, via Alba n. 37, id. 16.000, combattente, nato il 17 novembre 1884.
153. Sambati Luigi, Galatina (Lecce), id. 16.000, combattente nato il 23 gennaio 1888.
154. Marcelli Raffaele, Roma, via Leopardi n. 30, id. 16.000, combattente, nato il 10 febbraio 1890.
155. Aprile Giorgio, Catania, via Naumachia n. 105, id. 16.000, combattente, nato il 1° giugno 1894.
156. Basile Ignazio, Firenze, via della Fortezza n. 11, id. 16.000, licenza liceale.
157. Cipolla Andrea, Palermo, via Montepellegrino n. 24, id. 16.000, nato il 29 settembre 1885.
158. Giuliano Angelo, Siracusa, via Arsenale n. 145, id. 16.000, nato il 5 aprile 1895.
159. Garbinesi Guido, Arezzo, via Venti Settembre, id. 16.000, nato il 23 luglio 1895.
160. Moschetto Leopoldo, Palermo, via Mezzani al Corso Vittorio Emanuele n. 6, id. 15.972.
161. Musmeci Rosario, Acireale (Catania), id. 15.963.
162. La Froscia Pio, Napoli, via Pisanelli alla Sapienza n. 4 (sezione San Lorenzo), id. 15.962.
163. Bisignano Egidio, Lagonegro (Potenza), via San Francesco, id. 15.950, ferito di guerra.
164. Mingardi Eros, Roma, Piazza di Porta Maggiore n. 6, id. 15.950, combattente licenza Istituto tecnico.
165. Pepe Florestano, Bologno, presso Guglielmo dott. Pepe, Regio liceo Galvani, id. 15.950, combattente.
166. Zaccarini Genesio, Avezzano, presso l'ufficio del genio civile, id. 15.950.
167. Mulè Calogero, Canicattì (Girgenti), id. 15.927.
168. Tassinari Maria, Cuneo, Corso Nizza n. 40, id. 15.912.
169. Cassaro Antonino, Canicattì (Girgenti), id. 15.900, ferito di guerra nato il 23 aprile 1889.
170. Todini Gino, Napoli, Corso Garibaldi n. 261, id. 15.900, ferito di guerra nato il 4 febbraio 1896.
171. Titomanlio Carmine, Atripalda (Avellino), id. 15.900, ferito di guerra, nato il 1° luglio 1894.

172. Scarantino Biagio, Caltanissetta, via Gioberti n. 25, id 15.900, combattente decorato.
173. Fattorini Alberto, Napoli, Lammatari alla Sanità n. 26, id. 15,900, combattente.
174. Ingrà Santo, Castrogiovanni (Caltanissetta), via Castagna n. 11, id. 15.900, combattente, nato il 6 maggio 1893.
175. Gasparini Francesco, Palermo, via Guetle n. 22, id. 15.900, combattente, nato il 7 dicembre 1893.
176. Palma Luigi, Napoli, via Foria n. 153, id. 15.900, licenza Istituto tecnico.
177. Campo Antonino, Marsala, via Curatolo n. 33, id. 15.900.
178. Cuscianna Arturo, Matera (Potenza), via Ascanio Persic n. 4, id. 15.875, combattente, licenza liceale, nato il 21 marzo 1889.
179. Marcarelli Salvatore, Solopaca (Benevento), id. 15.875, combattente, licenza liceale, nato il 23 maggio 1890.
180. Calafiero Nicolò, Palermo, piazza Stazione centrale n. 13, id. 15.875, combattente, nato il 19 febbraio 1889.
181. Notaro Vincenzo, Nicastro (Catanzaro), via Ponte Sant'Antonio n. 36, id. 15.875, combattente, nato il 27 novembre 1896.
182. Mollica Alfredo, Palermo, via Ammiraglio Gravina n. 27, id. 15.850, ferito di guerra, nato il 23 agosto 1888.
183. Castellano Vincenzo, Napoli, via Oronzio Costa n. 51, id. 15.850, ferito di guerra, nato il 10 maggio 1895
184. Rossi Armando, Ramodipalo (Rovigo), id. 15.850, ferito di guerra, nato l'8 ottobre 1897.
185. Zoppellaro Vittorio, Padova, via San Martino Solferino n. 50, id. 15.850, combattente, nato il 3 settembre 1833.
186. Bandiera Antonino, Siracusa, corso Umberto I n. 51, id. 15.850, combattente, nato il 21 novembre 1894.
187. Russo Carmine, Nola (Caserta), via San Felice, id. 15.850.
188. Daniele Raffaele, Tornareccio (Chieti), id. 15 845.
189. Lazzeri Rodolfo, Firenze, via dell'Anguillara, id. 15.843, ferito di guerra.
190. Bonfà Ugo, Roma, via Germano Sommeiler n. 11, id. 15 843.
191. Arrighi Antonio, Castelfranco di Sopra (Arezzo), id. 15.840.
192. Majmone Marco, Alminusa (Palermo), id. 15.815.
193. Lombardo Pietro, Palazzolo Acreide (Siracusa), via Garibaldi n. 215, id. 15,812, ferito di guerra.
194. Viola Domenico, Palermo, via Credenzieri n. 13, id. 15.812, combattente.
195. Livigni Giuseppe, Palermo, via Giacomo Serpetta n. 33, id. 15.800, ferito di guerra, licenza istituto tecnico.
196. Cavallero Umberto, Roma, via Calatafimi n. 10, id. 15 800, ferito di guerra.
197. Carcupino Pietro, Sassari, vicolo Scano n. 4, id. 15.800, combattente, decorato, nato il 30 giugno 18
198. Fortunato Luigi, Giffoni Sei Casali Sieti, (Salerno), id. 15 800, combattente, decorato, nato l'8 maggio 1893.
199. Cardillo Alfredo, Messina, Baracche romane sez. A n. 35 viale Salendra, id. 15.800, combattente.
200. Mazzotta Gaetano, Siracusa, Gargallo n. 69, id. 15.800, combattente, nato il 27 marzo 1893.
201. D'Alessandro Ascanio, Paduli (Benevento), id. 15.800, combattente, nato il 3 agosto 1894.
202. Pilato Vincenzo, Caltanissetta, via Pellettieri n. 35, id. 15.800, nato il 14 ottobre 1882.
203. Vitale Giuseppe, Isernia (Campobasso) presso il sig. Antimo Onorato, id. 15.800, nato il 22 febbraio 1883.
204. Cipriano Gennaro, Campobasso, Amministrazione scolastica provinciale, id. 15.800, nato il 7 settembre 1895.
205. Foschini Vittorio, Roma, via Giulia n. 141, id. 15.800, nato il 26 agosto 1898.
206. Piana Ennio, Poggio Mirteto, piazza Vittorio Emanuele n. 9, id. 15.800, nato il 5 novembre 1901.
207. Morelli Roberto, Napoli, via San Matteo n. 33, id. 15 777.
208. Valla Giuseppe, Fiorenzuola d'Adda, id. 15.772.
209. Selmi Giulio, Lammari (Lucca), id. 15.75?, invalido di guerra, licenza istituto tecnico.
210. Ciliberti Francesco, Città di Castello (Perugia), via Mattonata n. 11, id. 15.750, invalido di guerra.
211. Ceccarelli Enrico, Pesaro, via Petrucci n. 7, id. 15.750, combattente, decorato medaglia bronzo.
212. Bruscoli Pompeo, Roma, via del Babuino, n. 89, interno 2, id. 15.750, combattente, decorato croce di guerra.
213. Sorrentino Antonio, Torre del Greco, via Purgatorio n. 23, id. 15.750, combattente licenza liceale.
214. Uberti Uberto, Quindici (Avellino), id. 15.750, combattente, nato il 10 gennaio 1894.
215. Sciascia Santoro Antonio, Pescopagano (Potenza), id. 15,750, combattente, nato l'8 dicembre 1894.
216. Pieri Corrado, Peccioli fraz. Fabbrica (Pisa), id. 15.750, combattente, nato il 5 luglio 1894.
217. Bochicchio Antonio, Acerenza (Potenza).
218. Giannone Umberto, Napoli, vico San Vincenzo alla Sanità n. 9, id. 15.700, invalido guerra.
219. Signorini Carlo, Cortona (Arezzo), id. 15.700, combattente decorato, nato il 4 febbraio 1888.
220. Baranello Giuseppe, Campobasso, via Ferrari n. 45, id. 15,700, combattente decorato, nato l'8 marzo 1890.
221. Lombardo Achille, Catania, via Di Stefano n. 96, id. 15,700, combattente licenza normale, nato il 2 gennaio 1889.
222. Adamo Mauro, Pachino (Siracusa), via Cavour n. 2, id. 15,700, combattente licenza normale, nato il 16 maggio 1892.
223. Scrimieri Edmondo, Gallipoli (Lecce), corso XX Settembre, id. 15.700, combattente, nato il 17 luglio 1887.
224. Della Schiava Federico, Maggio Udinese (Udine), id. 15,700 combattente, nato il 3 novembre 1891.
225. Compagno Giuseppe, Palermo, via Scopari n. 56, id. 15,700, combattente, nato il 20 maggio 1894.
226. Parlangeli Riccardo, Novoli (Lecce), via San Giovanni n. 53, id. 15,700, combattente, nato il 13 ottobre 1895.
227. Avellino Vincenzo, Napoli, via Macedonio Mellone n. 24, id. 15.700, nato il 25 aprile 1894.
228. Bruno Giuseppe, Palermo, via Papireto n. 72, id. 15.700, nato il 7 settembre 1894.
229. Di Pietro Gennaro, Avellino, id. 15,687, ferito guerra, nato il 24 luglio 1895.
230. D'Amaro Armando, Boscotrecase (Napoli), id. 15.687, ferito guerra, nato il 26 febbraio 1896.
231. Alimenti Ulisse, Siena, via Sallustio Bandini n. 15, piano 2°, id. 15.687, combattente, nato il 1° gennaio 1886.
232. Gallo Paolo, Palazzolo Acreide (Siracusa), punti 15,687, combattente, nato il 28 giugno 1892.
233. Lanzetta dott. Alfonso, Sant'Antimo (Napoli), id. 15.687.
234. Longo Antonio, Guagnano (Lecce), id. 15.682.
235. Melilli Emilio, Roma, via del Macao n. 7, int. 3, id. 15.675.
236. Brancaccia Ludovico, Maddaloni (Caserta), id. 15.656.
237. Catalano Giuseppe, Trapani, via Cuba n. 21, id. 15.650, combattente.
238. Finocchiaro Domenico, Catania, via Garibaldi n. 255, id. 15,650, combattente, nato l'8 aprile 1890.
239. Tavolini Giuseppe, Castiglione del Lago (Perugia), id. 15.650, combattente, nato il 10 febbraio 1895.
240. Amodeo Emanuele, Palermo, via Giovanni Pacini n. 22, id. 15.650, combattente, nato il 6 maggio 1897.
241. Larocca Ferdinando, Mileto (Catanzaro), id. 15.650, combattente, nato il 2 maggio 1898.
242. De Vivo Arturo, Gallipoli (Lecce), id. 15,650.
243. Isoldi Gaetano, Sala Consilina (Salerno), id. 15.625, invalido di guerra.
244. Califani Mario, Lucera (Foggia), id. 15.625, combattente, licenza liceale.
245. Saponaro Francesco, Ostuni (Lecce), id. 15.625, combattente, licenza normale.

246. Canepa Agostino, Chiavari (Genova), id. 15.625, combattente, nato il 3 settembre 1891.

247. D'Ippolito Edoardo, Nicastro (Catanzaro), id. 15.625, combattente, nato l'8 maggio 1895.

248. Iacono Gerardo, Noto (Siracusa), id. 15.625.

249. Manciai Armando, Roma, via Piè di Marmo n. 18, id. 15.612.

250. Stupazzoni Antonio, Finale Emilia (Modena), id. 15.600, ferito in guerra.

251. Di Diego Nicola, Lanciano (Chieti), id. 15.600, combattente, encomiato.

252. Bottone Francesco, Maddaloni (Caserta), id. 15.600, combattente, licenza Istituto tecnico, nato il 9 gennaio 1895.

253. Ricci Ruggiero, Capua (Caserta), via Gran Priorato di Malta n. 58, id. 15.600, combattente, licenza liceale, nato il 21 aprile 1896.

254. Casini Gennaro, Firenze, via Condotti n. 14, id. 15.600, combattente, nato il 17 marzo 1887.

255. Falanga Vincenzo, Porto Maurizio, corso Alberto n. 40, presso Iaquinti, id. 15.600, combattente, nato il 1° luglio 1894.

256. Meo Francesco, Foggia, vice segretario di P. S., id. 15.600, combattente, nato il 31 ottobre 1894.

257. Scaglione Gioacchino, Palermo, via Villa Florio n. 58, id. 15.600, licenza Istituto tecnico.

258. Daidone Girolamo, Trapani, via San Pietro n. 48, id. 15.600, nato l'8 gennaio 1884.

259. Ingegnieros Osvaldo, Milazzo (Messina), Imposte dirette, id. 15.600, nato il 3 luglio 1890.

260. Baccelli Gino, Pescia (Lucca), via Seminario, id. 15.600, nato il 24 febbraio 1900.

261. De Falco Ettore, Pomigliano d'Arco (Napoli), via Vittorio Imbriani, id. 15.575.

262. Napoli Vincenzo, Baronissi (Salerno), id. 15.568.

263. Laganà Gaetano, Militello (Catania), via Maiorana n. 4, id. 15.562, combattente, licenza liceale.

264. Contuzzi Pietro, Ancona, via Marsala n. 5, id. 15.562, combattente.

265. Mezzacapo Giuseppe, Veroli (Roma), id. 15.562, nato il 17 novembre 1884.

266. Salamone Francesco, Borgetto (Palermo), via Diluvio n. 19, id. 15.562, nato il 1° dicembre 1897.

267. Rielli Mario, Borgo San Lorenzo (Firenze), id. 15.550, invalido di guerra, nato il 21 maggio 1892.

268. Greco Gerardo, Santa Maria Capua Vetere (Caserta), via Mazzocchi n. 72, id. 15.550, invalido di guerra, nato il 29 settembre 1893.

269. Mascherini Vittorio, Borgo San Lorenzo (Firenze), viale Umberto I, id. 15.550, invalido di guerra, nato il 7 settembre 1894.

270. D'Inverno Alfredo, Napoli, Largo Avellino al Duomo n. 4, id. 15.550, ferito di guerra.

271. Bonadonna Giuseppe, Girgenti, piazza San Giacomo, id. 15.550, combattente, nato il 24 ottobre 1893.

272. De Matteo Romolo, Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), id. 15.550, combattente, nato il 19 aprile 1894.

273. Nocito Nicola, Belvedere Marittimo (Cosenza), id. 15.550, combattente, nato il 14 gennaio 1893.

274. Nannoni Giuseppe, Siena, via Cesare Battisti n. 36, id. 15.550, combattente, nato il 12 agosto 1897.

275. Pasinati Maria Pia, Rovigo, presso agenzia imposte, punti 15.550, licenza normale.

276. Ortenzi Carlo, Castel di Sangro (Aquila), id. 15.550.

277. Aliquò Vincenzo Nicola, Castroreale (Messina), via San Pietro n. 36, id. 15.540.

278. Andolfi Arturo, Napoli, Vicoletto Miracoli n. 2, id. 15.525, combattente.

279. Panebianco Sebastiano, Lentini (Siracusa), id. 15.525.

280. Capizzi Giuseppe, Canicattì (Girgenti), id. 15.513.

281. Casetta Pietro, Badia Polesine (Rovigo), id. 15.500, invalido guerra.

282. Cicero Francesco, Rosarno (Reggio Calabria), id. 15.500, ferito guerra, nato il 14 febbraio 1892.

283. Anastasia Antonio, Napoli, via Concezione Monte Calvario n. 18, id. 15.500, ferito guerra, nato 13 novembre 1892.

284. Sticco Attilio, Napoli, via Morghese n. 2, Vomero, id. 15.500 combattente medaglia bronzo V. M.

285. Sacchi Dino, Impruneta comune di Galluzzo, Firenze, id. 15.500, combattente decorato licenza liceale.

286. D'Agostino Cornelio, Cittanova (Reggio Calabria), id. 15.500, combattente decorato, nato il 18 novembre 1888.

287. Ibello Antonio, Napoli, via Nuova a Poggio Reale n. 140, id. 15.500, combattente decorato, nato il 3 novembre 1892.

288. Pasquali Nazzareno, Civitanova (Macerata), id. 15.500, combattente licenza liceale, nato il 5 marzo 1888.

289. Mazza Ottavio, Ariano di Puglia (Avellino), id. 15.500 combattente licenza liceale, nato il 22 novembre 1890.

290. Liguori Luigi, Paola (Cosenza), id. 15.500, combattente Istituto tecnico, nato il 12 giugno 1895.

291. Maltiolo Vittorio, Palermo, via Vito d'Anna n. 15, id. 15.500, combattente licenza Istituto tecnico, nato il 29 aprile 1898.

292. Cortis Achille, Cagliari, via Sardegna n. 49, p. 2°, id. 15.500, combattente, nato il 20 aprile 1889.

293. Cavallero Giuseppe, Acqui (Alessandria), presso l'ufficio del registro, id. 15.500, combattente, nato il 26 gennaio 1892.

294. Cuocolo Amedeo, Napoli, via Carbonara, id. 15.500, combattente, nato il 1° gennaio 1893.

295. Esposito Salvatore, Palermo, via Oreto n. 46, id. 15.500, combattente mutilato, nato il 18 ottobre 1894.

296. Barucco Salvatore, Palermo, via Gioiamia n. 32, id. 15.500, licenza liceale, nato il 2 settembre 1901.

297. Isaia Giuseppe, Catania, via Vittorio Emanuele n. 458, id. 15.500, nato il 26 luglio 1887.

298. Falcone Giov. Battista, Buccino (Salerno), id. 15.500, nato il 18 settembre 1893.

299. Vandelli Merle, Pavullo (Modena), Agenzia imposte, id. 15.500, nato il 15 ottobre 1899.

300. Siragusa Mariano, Palermo, corso Calatafimi n. 303, id. 15.479.

301. Marsiglia Francesco, Cassino (Caserta), id. 15.450.

302. Mariotti Antonio, Pallustri (Chieti), id. 15.450, ferito di guerra.

303. Vicinanza Giuseppe, Salerno, in Giovi Santa Croce, id. 15.450, combattente decorato.

304. Fusco Adolfo, Gragnano (Napoli), via San Giuseppe, id. 15.450, combattente.

305. Tripodi Pietrantonio, Castelruggero (Salerno), via Mandolfo n. 1, id. 15.443.

306. Napoletano Pietro, Modica (Siracusa), id. 15.437, combattente, med. bronzo.

307. Galvagno Salvatore, Palermo, via Bara al Carmine n. 9, id. 15.437, combattente.

308. Spanò Giovanni, Piazza Armerina (Caltanissetta), id. 15.409.

309. Donato Giovanni, Palermo, via Polara n. 77, id. 15.400, combattente, licenza Istituto tecnico, nato il 18 dicembre 1899.

310. Palumbo Emanuele, Palermo, via Marchese Roccaforte n. 24, id. 15.400, combattente, licenza Istituto tecnico, nato il 21 febbraio 1900.

311. Campagna Prospero, Catania, via Garibaldi n. 16, id. 15.400, combattente, licenza normale.

312. De Angelis Pasquale, Caltanissetta, presso Agenzia imposte, id. 15.400, combattente, nato l'8 aprile 1889.

313. Nini Giovanni, Gubbio (Perugia), via Maffei n. 14, id. 15.400, combattente, nato il 6 agosto 1894.

314. Quartararo Giovanni, Palermo, via Colonna rotta n. 25, id. 15.400, combattente, nato il 14 dicembre 1894.

315. La Barbera Antonio, Trapani, corso Vittorio Emanuele n. 150, id. 15.400, combattente, nato il 12 novembre 1893.

316. Scotto di Frega Michele, Procida (Napoli), via Vittorio Emanuele, punti 15.400, licenza Istituto tecnico.

317. Amendola Abramo, Sessa Aurunca (Caserta), id. 15.400, licenza normale.

318. Lo Iacono Oreste, Palermo, via Piedimonte n. 15, id. 15.400, nato l'11 gennaio 1895.

319. Rossi Gennaro, Senise (Potenza), id. 15.400, nato il 6 aprile 1897.

320. Giglia Calogero, Girgenti, via Sfeni n. 41, id. 15.400, nato il 19 novembre 1897.

321. Talamo Vincenzo, Napoli, piazza Miracoli n. 7, id. 15.400, nato il 12 novembre 1899.

322. Benucci Giulio, Grosseto, via Montanara n. 4, agenzie imposte, id. 15.400, nato il 24 dicembre 1899.

323. Lena Giovanni, Vittoria (Siracusa), via Biscio n. 163, id. 15.375, combattente, licenza liceale, nato il 22 ottobre 1894.

324. Di Bartolo Giuseppe, Palermo, via Lamantia n. 84, id. 15.375, combattente, licenza liceale, nato il 5 ottobre 1896.

325. Blandini Salvatore, Caltagirone (Catania), via Vittorio Emanuele n. 121-*bis*, id. 15.375, combattente.

326. Borgia Aurelio, Maddaloni (Caserta), id. 15.350, ferito di guerra, nato il 27 luglio 1893.

327. Angelico Antonino, Lungro (Cosenza), via XX Settembre, id. 15.350, ferito di guerra, nato il 23 novembre 1896.

328. Leante Lorenzo, Galatone (Lecce), id. 15.350, combattente decorato.

329. Munafò Orazio, Avola (Siracusa), via Collegio n. 21, id. 15.350, combattente, licenza liceale.

330. Assennato Mariano, Castrogiovanni (Caltanissetta), via Donna Nuova n. 40, id. 15.350, combattente.

331. Fidone Salvatore, Scicli (Siracusa), via Giardini n. 17, id. 15.350.

332. Mazzone Domenico, Tricarico (Potenza), id. 15.343.

333. Colomba Luigi, Napoli, via San Biagio dei Librai n. 39, id. 15.325, licenza liceale.

334. Lutri Isidoro, Santa Maria Capua Vetere (Caserta), id. 15.325.

335. Rocco Vincenzo, Lecce, via degli Albanesi n. 38, id. 15.312, combattente decorato.

336. Cosentino dott. Raffaele, Catania, via Messina n. 293, id. 15.312, combattente laureato.

337. Maio Luciano, Castelpoto (Benevento), id. 15.312.

338. Napolitano Eduardo, Nola (Caserta), id. 15.300, ferito di guerra.

339. Balistreri Salvatore, Palermo, via Francesco Perez n. 18, punti 15.300, combattente decorato.

340. Bellodi Armando, Modena, via Gallucci n. 4, id. 15.300, combattente, nato il 3 aprile 1887.

341. Sapuppo Giuseppe, Zafferana Etnea (Catania), id. 15.300, combattente, nato il 12 gennaio 1891.

342. Ciancetta Francesco, Chieti, Discesa Porta Napoli, id. 15.300, combattente, nato il 3 marzo 1892.

343. Tedde Josto, Cagliari, Scaletta Santa Teresa n. 6, id. 15.300, combattente, nato il 12 maggio 1892.

344. Sollano Antonino, Girgenti, via San Michele n. 217, id. 15.300, licenza liceale.

345. Lippi Luisa, Genova, via Principessa Jolanda n. 4, id. 15.300, nata il 4 gennaio 1886.

346. Papera Paride, Corsagna Borgo a Mozzano (Lucca), id. 15.300 nato il 3 settembre 1889.

347. Molinari Olga, Bologna, via Sant'Isaia n. 95 III, id. 15.300, nata il 12 luglio 1890.

348. Pellecchia Enrico, Avellino, piazza Centrale, palazzo Balestrieri, id. 15.300, nato il 15 luglio 1891.

349. Esperto Francesco, Gaeta (Caserta), via Duomo n. 1, id. 15.300, nato il 14 marzo 1893.

350. D'Ambrosi Alma, Udine, presso Agenzia delle imposte, punti 15.300, nata l'11 marzo 1899.

351. Ivaldi Guido, Acqui (Alessandria), via Giacomo Rovere n. 4, id. 15.300, nato il 21 settembre 1900.

(*Continua*).

CONCORSI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 18 agosto 1920, n. 1258;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati approvato con R. decreto n. 693 del 22 novembre 1908;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a 116 posti di applicato delle capitanerie di porto con l'annuo stipendio iniziale di L. 3000 fra gli impiegati avventizi delle Amministrazioni dello Stato che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 16 del R. decreto 18 agosto 1920, n. 1258.

Le domande di ammissione al concorso dovranno giungere al Ministero dell'industria e commercio (Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile - Ispettorato delle capitanerie di porto), non più tardi del 31 dicembre 1920.

Art. 2.

Il concorso di cui al precedente articolo avrà luogo in base alle norme e secondo le condizioni contenute nella annessa notificazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 ottobre 1920.

ALESSIO.

Notificazione di concorso a 116 posti di applicato delle capitanerie di porto.

1. È aperto un concorso per esame a 116 posti di applicato delle capitanerie di porto.

2. Salvi i diritti concessi dalle vigenti disposizioni ai sottufficiali della R. marina (R. decreto-legge n. 1988 del 20 ottobre 1919) ed agli invalidi di guerra (regolamento approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651), potranno partecipare al concorso gli impiegati avventizi in servizio presso l'Amministrazione dell'industria od altre Amministrazioni dello Stato, che posseggano i titoli di cui al numero seguente o che, alla data d'oggi, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano oltrepassato quella di anni 30, od abbiano oltrepassato tale limite di età di un periodo non superiore a quello del servizio utile a pensione, compiuto in un'Amministrazione dello Stato, purchè in ogni caso non superino l'età di anni 50.

3. I concorrenti saranno distinti in tre categorie col seguente ordine di precedenza:

a) avventizi che esercitano le funzioni di incaricati o delegati di porto;

b) avventizi di altra provenienza, che siano forniti della licenza di scuola media di primo grado;

c) avventizi che, non essendo forniti del titolo di studio indicato al numero precedente, abbiano prestato servizio almeno per due anni presso le capitanerie o gli uffici di porto e per dichiarazione del capo del compartimento marittimo in cui sono destinati siano riconosciuti meritevoli dell'impiego in pianta stabile.

4. Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 2, scritte di pugno degli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e commercio (Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile - Ispettorato delle capitanerie di porto) entro il 31 dicembre 1920.

Non si terrà conto di quelle che pervenissero dopo tale data.

5. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente bollati e legalizzati:

a) copia dell'atto originale di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità);

c) certificato di buona condotta di data non anteriore al 1° ottobre 1920;

d) certificato del casellario giudiziale di data non anteriore al 1° ottobre 1920;

e) certificato dal quale risulti la posizione del concorrente nei riguardi del servizio militare;

f) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e immune da imperfezioni e difetti organici;

g) certificato dal quale risulti il titolo di studio posseduto;

h) certificato comprovante il servizio prestato in qualità di avventizio presso una Amministrazione dello Stato (sono dispensati dalla presentazione di questo documento gli avventizi che ricoprono la carica di delegato o di incaricato di porto e quelli che prestano servizio presso le capitanerie e gli uffici di porto):

i) ogni altro documento che il candidato credesse opportuno nel suo interesse produrre.

6. Il Ministero si riserva la facoltà di decidere sull'ammissione degli aspiranti, dopo di aver assunto informazioni sulla condotta dei medesimi, indipendentemente dai documenti esibiti.

7. I concorrenti definitivamente ammessi saranno sottoposti alle prove di esame, secondo il programma allegato alla presente notificazione.

Gli avventizi che esercitano attualmente le funzioni di incaricato e delegato di porto sono dispensati dalla prova di dattilografia, in base alla facoltà concessa al Ministero con l'art. 16 del decreto 18 agosto 1920, n. 1258.

La prova di lingue estere è facoltativa. Ciascun concorrente deve dichiarare nella domanda se intende sottoporsi a tale prova, indicando su quale o quali lingue estere intende essere esaminato.

8. Gli esami saranno dati in Roma, nel luogo che sarà stabilito dal Ministero dell'industria e commercio (Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile) ed avranno principio il giorno 25 gennaio 1921. Lo svolgimento e la procedura dei medesimi sarà conforme alle disposizioni contenute nel regolamento generale per la esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 755 e nel Regio decreto 18 agosto 1920, n. 1258, relativo al personale d'ordine delle capitanerie di porto.

9. I concorrenti che risulteranno idonei saranno classificati in graduatorie distinte a seconda della categoria cui appartengono (paragrafo 3) e saranno nominati, entro il limite dei posti messi a concorso, secondo l'ordine di precedenza della rispettiva categoria.

Programma degli esami.

Esame scritto. — 1° Composizione italiana (su facile tema che valga però a rassicurare sulla conoscenza da parte del candidato delle regole di grammatica e di sintassi, ore 6).

2° Risoluzione di un problema di aritmetica (sino alle regole del tre composto, ore 6).

3° Saggio di calligrafia (compilazione di un prospetto statistico, ore 5), (scrittura a macchina sotto dettatura, minuti 5; copiatura, minuti 10).

4° Prova facoltativa di lingue estere (traduzione dalle lingue estere in lingua italiana, ore 4).

N. B. — Per la prova di lingue estere saranno assegnati dalla Commissione esaminatrice da 2 a 4 punti per ogni lingua che il candidato dimostri di conoscere correntemente.

Questi punti saranno aggiunti alla somma di quelli riportati negli esami.

Esame orale. — 1° Nozioni generali della storia d'Italia; 2° Nozioni di geografia, fisica e politica: l'Europa in generale, l'Italia in particolare; cenni sulle altre parti del mondo; 3° Statuto fondamentale del Regno e cenni sull'ordinamento amministrativo dello Stato; 4° Principi generali sull'ordinamento dell'Amministrazione marittima; 5° Regolamento sul servizio di registrazione e di archivio.

N. B. — Durata complessiva dell'esame orale: non più di mezz'ora per ciascun candidato.

Roma, 20 ottobre 1920.

Il maggior generale di porto
ispettore
Policastro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e n. 2065;

Visto l'art. 3 del decreto Reale 18 luglio 1920, n. 1130 e la modificazione apportatavi col decreto 30 settembre 1920;

Ritenuto che ai 228 nuovi posti di agente capo occorre aggiungerne altri 108 che risulteranno disponibili in conseguenza della applicazione della tabella organica annessa al citato R. decreto 18 luglio 1920;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a 336 posti di agente capo nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare tutti i funzionari aventi il grado di agente alla data di pubblicazione del R. decreto 18 luglio 1920 (23 agosto 1920).

Art. 3.

I concorrenti dovranno presentare alle Intendenze di finanza, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo di L. 2.

Art. 4.

Il giudizio su tale concorso è demandato ad una Commissione composta del direttore generale delle imposte, o di chi ne fa le veci, presidente, di due direttori capi di divisione della Direzione generale delle imposte dirette, o di chi ne fa le veci, o di due ispettori superiori delle imposte dirette.

Art. 5.

La Commissione stessa dovrà pronunciare il suo giudizio in base:

a) al servizio prestato dal funzionario ed alla sua diligenza e capacità risultanti dalle note caratteristiche, nonchè ad un rapporto motivato del capo di ufficio alla cui dipendenza si trovi il candidato;

b) al risultato degli esami di ammissione in carriera;

c) ai titoli, lavori di ufficio e documenti che il candidato crederà di presentare o indicare.

Art. 6.

La Commissione forma la graduatoria dei vincitori del concorso. Per essere dichiarato vincitore il candidato deve riportare almeno sette decimi. Nella graduatoria non può essere compreso un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 7.

Qualora, per fatti sopravvenuti o accertati dopo esauriti il concorso, sia stato iniziato contro l'impiegato procedimento disciplinare

nare o per la dispensa dal servizio, è sospesa la promozione ad agente capo, in seguito a decreto del ministro, emanato su parere motivato conforme del Consiglio di amministrazione, e da registrarsi alla Corte dei conti.

La promozione non può più aver luogo quando all'impiegato sia inflitta una pena disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 23 ottobre 1920.

Il ministro
FACTA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i decreti-legge 23 ottobre 1919, nn. 1971 e 2065;

Visto il R. decreto 18 luglio 1920, n. 2130, e l'annessa tabella organica;

Ritenuto che dei 248 posti di archivista portati in aumento nel relativo ruolo un terzo va conferito mediante concorso per titoli;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a 83 posti di archivista nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli applicati in servizio alla data del citato decreto Reale 18 luglio 1920.

Art. 3.

I concorrenti dovranno presentare alle Intendenze di finanza, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 2.

Art. 4.

Il giudizio su tale concorso è demandato ad una Commissione composta di un direttore capo di divisione della Direzione generale delle imposte dirette, presidente, di un ispettore superiore o di un agente superiore delle imposte dirette.

Art. 5.

La Commissione stessa dovrà pronunciare il suo giudizio in base ai titoli e documenti dal candidato presentati o indicati, ai titoli di ammissione in carriera, nonchè al servizio prestato ed alla sua diligenza e capacità, risultanti dalle note caratteristiche.

La Commissione, nel valutare il servizio, terrà conto della qualità e durata di esso e di un rapporto motivato del capo di ufficio alla cui dipendenza si trovi il candidato.

Art. 6

La Commissione forma la graduatoria dei vincitori del concorso. Per essere dichiarato vincitore il candidato deve riportare almeno sette decimi. Nella graduatoria non può essere compreso un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 7.

Qualora, per fatti sopravvenuti o accertati dopo il concorso, sia stato iniziato contro l'impiegato procedimento disciplinare o per la dispensa dal servizio, è sospesa la promozione ad archivista, in seguito a decreto del ministro, emanato su parere motivato conforme del Consiglio di amministrazione e da registrarsi alla Corte dei conti.

La promozione non può aver luogo quando all'impiegato sia inflitta una pena disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 23 ottobre 1920.

Il ministro
FACTA.

Ministero della giustizia e degli affari di culto

Avviso di concorso

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Oria	Lecce	1	Martedì, giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18. Per i mesi dall'aprile al settembre l'orario pomeridiano è dalle 17 alle 19.
Nigrar	Verona	1	Lunedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Butera	Caltanissetta	1	Lunedì, giovedì e domenica dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 18 alle 21 dal 1° ottobre al 31 marzo, e dalle ore 8 alle 11 e dalle ore 20 alle 22 dal 1° aprile al 30 settembre
Arta	Udine	1	Sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16, domenica dalle ore 9 alle 12
Meduno	Udine	1	Giovedì o venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16 e la domenica dalle ore 9 alle 12
Pontebba	Udine	1	Lunedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16 e domenica dalle ore 9 alle 12
Venzone	Udine	1	Lunedì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16 e domenica dalle ore 9 alle 12
Montazzoli	Lanciano	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 13
Godiasco	Voghera	1	Giovedì dalle ore 9 alle 16 e domenica dalle ore 9 alle 12
Broni	Voghera	1	Domenica dalle ore 12 alle 16
Codevilla	Voghera	1	Giovedì e domenica dalle ore 12 alle 16
Ferentillo	Spoleto	1	Dal 1° ottobre al 31 marzo il venerdì e la domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 16, e dal 1° aprile al 30 settembre il venerdì e la domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 18

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Camugnano	Bologna	1	Ogni domenica dalle ore 10 alle 13
Rio nell'Elba	Livorno	1	Lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16 nei giorni feriali e dalle ore 10 alle 12 in quelli festivi
Oulx	Susa	1	Mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16, la domenica dalle ore 9 alle 12
Gavorrano	Grosseto	1	Lunedì e sabato dalle ore 9 alle 12
Gromo	Bergamo	1	Sabato dalle ore 10 alle 17
S. Gervasio d'Adda	Bergamo	1	Lunedì dalle ore 9 alle 12
Lodi	Lodi	2	Venerdì, giovedì, martedì o sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16
Gavi	Novi Ligure	1	Martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16. La domenica dalle ore 9 alle 12.
Pinerolo	Pinerolo	1	Tutti i giorni della settimana, eccezione fatta del lunedì, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle ore 17

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra:

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'articolo 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *A*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e, a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.